

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto costituisce attuazione della delega contenuta nell'articolo 19 della legge 30 ottobre 2014, n.161, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis" che, al fine di assicurare la completa armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e con la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, relativa all'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto, delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

In particolare, lo schema di decreto in esame costituisce attuazione dei criteri specifici di delega di cui alle lettere i), l) e m), del comma 2 del predetto articolo 19, concernenti rispettivamente:

i) l'adeguamento della disciplina riguardante la gestione e il periodo di validità dell'autorizzazione degli organismi di certificazione, previsti dalla direttiva 2000/14/CE, alla luce del nuovo iter di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato;

l) l'armonizzazione con la direttiva 2000/14/CE per quanto concerne le competenze delle persone fisiche e giuridiche che mettono a disposizione sul mercato macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

m) l'adeguamento del regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto del livello di potenza sonora garantito previsto dalla direttiva 2000/14/CE e definizione delle modalità di utilizzo dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262.

Il presente schema di decreto modifica e integra, con la tecnica della novella legislativa, il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, recante attuazione della direttiva 2000/14/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, per quanto riguarda, in particolare, l'immissione in commercio e la libera circolazione di macchine e attrezzature, le procedure per l'accREDITAMENTO degli organismi incaricati delle valutazioni di conformità, il regime sanzionatorio, nonché i requisiti minimi per la designazione dei suddetti organismi.

Il testo si compone di 7 articoli, come di seguito illustrati.

Articolo 1

L'articolo 1 integra l'articolo 3 del decreto legislativo n. 262/2002 con l'introduzione di un comma 2-bis diretto a dare attuazione all'articolo 4, comma 2, della direttiva 2000/14/CE, che prevede che, qualora il fabbricante non sia stabilito nell'Unione europea e non abbia individuato un mandatario in Italia, gli obblighi di cui al decreto gravano su chiunque, persona fisica o giuridica, immetta in commercio o metta in servizio le macchine e attrezzature nel territorio nazionale, in linea anche con la decisione del Parlamento e del Consiglio n. 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.

Articolo 2

L'articolo 2 modifica e integra l'articolo 12 del decreto legislativo n. 262/2002, per quanto riguarda la disciplina degli organismi di certificazione a cui spetta di svolgere le procedure di valutazione di conformità di macchine ed attrezzature.

In particolare, si prevede che gli organismi di certificazione svolgono le procedure di valutazione di conformità di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 262 del 2002 e vengono a tal fine accreditati dall'organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 99/2009, previa verifica dei requisiti minimi previsti



nell'allegato IX, parte A del medesimo decreto. Per lo svolgimento di tale attività si prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare rilasci apposita autorizzazione, con decreto adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, su istanza degli organismi interessati presentata ai sensi dell'Allegato IX parte B, ai fini della verifica del possesso dei requisiti prescritti. L'autorizzazione ha validità fino alla data di scadenza indicata nel certificato di accreditamento.

Inoltre, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica al Ministero dello sviluppo economico il rilascio dell'autorizzazione ai sensi del comma 2, nonché le eventuali revoche e sospensioni disciplinate alle lettere b), c) e d).

Articolo 3

L'articolo 3 stabilisce che gli allegati al decreto legislativo n. 262/2002 possono essere modificati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avente valore regolamentare.

Articolo 4

L'articolo 4 integra l'articolo 15 del decreto legislativo n. 262/2002, mediante l'inserimento di un comma 5-bis con la previsione di un'apposita sanzione amministrativa pecuniaria per il fabbricante, il mandatario o il soggetto che immette in commercio o mette in servizio macchine o attrezzature, per le quali è stato accertato del superamento del livello di potenza sonora garantito. Il medesimo articolo 15 è inoltre integrato con il comma 9-bis che attribuisce a ISPRA, che già svolge i relativi sopralluoghi sulla base della normativa vigente, il compito di accertare le violazioni riscontrate mediante apposito verbale, nonché di provvedere alla contestazione e notificazione delle stesse.

Articolo 5

L'articolo 5 modifica e integra l'allegato IX del decreto legislativo n. 262 del 2002, con riguardo alla parte A, sostituendo i riferimenti a "designazione" con "accreditamento", ai sensi del novellato art. 2 del provvedimento in esame; sono indicati inoltre, nel dettaglio, i requisiti minimi della strumentazione tecnica che devono essere in possesso degli organismi di certificazione (almeno un fonometro di classe 1, microfoni in campo libero, calibratore acustico di classe 1, stazione meteo. Inoltre, vengono dettagliati i requisiti del personale incaricato dei controlli. In particolare, detto personale deve essere in possesso di almeno uno dei requisiti di seguito indicati: a) qualifica di tecnico competente in acustica ambientale; b) aver frequentato con profitto un corso di formazione in materia di acustica ambientale, compresa l'applicazione della direttiva 2000/14/CE, che attribuisca almeno tre crediti.

Per quanto riguarda la parte B dell'allegato IX, si prevede che l'istanza ai fini dell'autorizzazione deve essere indirizzata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per conoscenza, al Ministero dello sviluppo economico; inoltre, si prevede che il massimale della polizza di assicurazione di responsabilità civile non deve essere inferiore a 2,5 milioni di euro (in luogo di 4 milioni di euro previsti dal punto 2), lettera i) dell'allegato IX vigente) per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di attestazione della conformità.

Articolo 6

L'articolo 6 prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, definisce le caratteristiche del corso di formazione per il personale incaricato delle ispezioni, di cui all'Allegato IX, Parte A), punto 4, lettera b) al decreto legislativo n. 262/2002.

Articolo 7

L'articolo 7 prevede la clausola di invarianza finanziaria.



RELAZIONE TECNICA

Articolo 1

La disposizione, specificando la portata degli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 262 del 2002, presenta carattere ordinamentale e non determina effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 2

Le norme presentano carattere procedimentale e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che l'attività autorizzatoria dei Ministeri competenti ivi indicata è già prevista dal vigente art. 12 del decreto legislativo n. 262 del 2002, ora inserita all'interno di un *iter* nel quale viene previsto esplicitato il ruolo dell'organismo nazionale di certificazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge n. 99 del 2009.

Al riguardo, si precisa che gli oneri sostenuti dall'organismo di accreditamento saranno posti a carico dei soggetti richiedenti la certificazione, pertanto non vi sono ricadute sul bilancio pubblico.

Articolo 3

La norma definisce la procedura secondo la quale si potrà procedere alle integrazioni e alle modifiche agli allegati del d.lgs. n. 262 del 2002; si tratta di una disposizione a carattere procedimentale, senza effetti finanziari.

Articolo 4

Il comma 5-bis introdotto all'articolo 15 del d.lgs. n. 262 del 2002 introduce sanzioni amministrative pecuniarie per le fattispecie ivi previste; la norma ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ai sensi del comma 9-bis introdotto al medesimo articolo 15 dalla norma, si specifica che le attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni sono svolte dall'ISPRA; si tratta di un'attività che rientra nei compiti istituzionali di tale organo tecnico, pertanto non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 5

La norma modifica parti dell'Allegato IX.

Con riferimento al comma 1, alla lettera a), punti 1) e 2) viene operata una mera correzione di drafting al fine di allinearne i contenuti al novellato art. 12 del decreto legislativo n. 262 del 2002. Inoltre, al punto 3) vengono inseriti i requisiti minimi di certificazione; tale norma, pertanto, avendo natura ordinamentale, non determina effetti di finanza pubblica.

Al punto 4) vengono innovati i requisiti per il personale incaricato dei controlli rispetto a quelli previsti dalla normativa in vigore; si tratta di una norma ordinamentale che non presenta ricadute finanziarie.

Per quanto riguarda il comma 2, che modifica l'allegato IX, parte B), al punto 1) viene prevista una mera correzione di drafting. Al punto 2) si prevede che l'istanza ai fini dell'autorizzazione (e non più della designazione) debba essere indirizzata al Mattm e per conoscenza al Mise; si tratta di una modifica che si limita ad adeguare il testo alla novella dell'art. 12 del decreto legislativo n. 262 del 2002, pertanto non emergono effetti finanziari; peraltro viene meno l'obbligo per il Mattm di informare il Mise, come previsto dal vigente punto 1) dell'allegato IX, parte B), essendo la medesima istanza indirizzata per conoscenza anche al Mise.

Alla lettera c) si modifica l'importo del massimale per la polizza di assicurazione di responsabilità civile da 4 milioni a 2,5 milioni, fermo restando che tale disposizione non si applica agli organismi pubblici; la norma pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 6



La disposizione prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto in argomento, provveda a emanare norme di attuazione concernenti le caratteristiche del corso di cui all'Allegato IX, Parte a) punto 4), lettera b), del d.lgs. n. 262 del 2002, nonché le modalità di attuazione dei soggetti erogatori dei corsi; si tratta di attività che rientrano nei compiti istituzionali del Ministero e saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ai sensi della clausola di invarianza finanziaria prevista all'articolo 7, comma 2, del decreto.

Articolo 7

La disposizione prevede espressamente una clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 8

La norma disciplina l'entrata in vigore del decreto.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 11 dicembre 2005 n. 213, è stata effettuata.

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Responsabile Consuntivo dello Stato

25 NOV. 2016

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Titolo: Schema di decreto legislativo recante “Disposizioni concernenti l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008 a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.

Amministrazione referente: Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo

Il presente intervento regolatorio si pone l’obiettivo non procrastinabile di ricondurre a norma l’insieme delle macchine rumorose operanti all’aperto e regolamentate dal decreto legislativo 2000/14/CE, importate da Paesi extracomunitari (quali ad esempio la Cina) e che sono poste in commercio nella distribuzione di dettaglio (supermercati, ipermercati, ferramenta, ecc.), per le quali non sia stata prodotta la certificazione e la marcatura CE. Allo stato attuale con l’attuale trasposizione della direttiva 2000/14/CE operata mediante il decreto legislativo n. 262 del 2002 non è possibile pervenire ad un responsabile cui riferirsi per richiedere la certificazione e marcatura CE e che sarebbe destinatario delle eventuali sanzioni previste dal citato decreto legislativo. Il testo del provvedimento proposto pone in capo tutte queste incombenze e le responsabilità agli importatori presenti sul territorio comunitario, colmando così un vuoto normativo nella materia.

L’intervento regolatorio, inoltre, mira a raggiungere obiettivi di semplificazione sia nei procedimenti di autorizzazione degli Organismi di certificazione, sia per i rinnovi in concomitanza con gli accreditamenti o il loro rinnovo da parte di ACCREDIA.

Al fine di rafforzare la disciplina sanzionatoria prevista dal medesimo decreto legislativo n. 262 del 2002, è stato conferito all’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione Ambientale) l’incarico di redigere il verbale di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni ai sensi dello stesso decreto legislativo n. 262/2002, oltre che di effettuare ispezioni al fine di verificarne l’attuazione presso i produttori e venditori di macchine soggetti alla direttiva 2000/14/CE.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

- legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – legge europea 2013-bis;
- decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, recante attuazione della direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 maggio 2000 concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto;
- legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti*

L'intervento normativo in esame modifica e integra le norme di rango primario vigenti in materia.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali.

La disciplina recata dal presente intervento normativo, infatti, attiene principalmente alla materia dell'ambiente, che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Costituzione*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

Non esistono proposte e disegni di legge vertenti su materie analoghe.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto*

Non si ha cognizione di giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione Europea, altresì costituisce atto di completamento del recepimento ed armonizzazione di normativa europea.

2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto*

Non sono state aperte procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nelle materie in esame.

3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali*

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto.

5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea*

Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Non sono state introdotte definizioni.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi*

I riferimenti normativi citati nel provvedimento risultano corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Si è fatto limitato ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

Sono presenti abrogazioni per sostituzione normativa per le parti novellate.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

L'articolo 3 prevede che le integrazioni e modifiche agli allegati del decreto legislativo n. 262 del 2002 sono apportate con decreto del Mattm, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

Nell'articolo 6 è proposta la modifica introdotta al comma 1, che prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, stabilisca le caratteristiche del corso di cui all'Allegato IX, Parte A), punto 4, lettera b) del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, nonché le modalità di autorizzazione dei soggetti erogatori dei corsi. Tale provvedimento dovrà emanarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici disponibili da parte dell'Amministrazione.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)

Titolo: Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni concernenti l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008 a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate

Le disposizioni contenute nel decreto in esame si sono rese necessarie al fine di:

- rendere conforme alla direttiva recepita, in maniera esaustiva, il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 di attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
- aggiornare le procedure di autorizzazione a seguito dell'introduzione dell'Organismo unico di accreditamento nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti;
- stabilire la destinazione delle sanzioni prevista dallo stesso decreto legislativo n. 262/2002.

In particolare, è stato colmato un vuoto normativo per la certificazione da produrre ai fini della marcatura CE delle macchine rumorose destinate a funzionare all'aperto e regolamentate alla direttiva 2000/14/CE, per le macchine prodotte in Paesi extracomunitari ed importate non direttamente dal produttore, prevedendo che, qualora il fabbricante non sia stabilito nell'Unione europea e non abbia individuato il mandatario, la responsabilità per l'adempimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 262 del 2002 sia a carico dell'importatore.

Alla luce della designazione di ACCREDIA quale Organismo unico di accreditamento nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e tenuto conto altresì dei differenti calendari di rinnovo e conferimento dell'accREDITamento degli Organismi di certificazione da parte di ACCREDIA stessa rispetto alla tempistica prevista dal decreto legislativo n. 262/2002, è stato necessario rivedere ed adeguare la regolamentazione e la tempistica stessa dei procedimenti e dell'iter necessari per l'autorizzazione dei predetti Organismi di certificazione e per i successivi rinnovi.

Inoltre, allo scopo di uniformare e regolamentare le competenze tecniche degli Organismi di certificazione all'atto dell'accREDITamento e della successiva autorizzazione, si sono definiti i

requisiti tecnici minimi richiesti al personale degli Organismi stessi ed i contenuti dei relativi corsi di formazione. Peraltro, le caratteristiche del corso di cui all'allegato IX del presente schema di decreto verranno stabilite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.

Per quanto riguarda l'estensione nel nostro Paese del fenomeno delle macchine prodotte e importate da Paesi extracomunitari, si precisa che la direttiva 2000/14/CE prevede misure da attuare per tutte le macchine rumorose destinate a funzionare all'aperto e incluse negli allegati della direttiva stessa che vengono commercializzate negli Stati Membri, comprese quelle importate dai mercati extracomunitari. In particolare, la direttiva richiede la marcatura CE di dette macchine, comprese quelle provenienti da Paesi non comunitari.

La direttiva, poi, all'art. 4, paragrafo 2, prevede che "Qualora né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, gli obblighi di cui alla presente direttiva incombono a chiunque immetta in commercio o metta in servizio le macchine e attrezzature in territorio comunitario". Attualmente, in ambito nazionale, non è individuato il soggetto responsabile per le macchine importate da Paesi non comunitari e immesse sul mercato italiano, e ciò determina una situazione di non conformità alla direttiva 2000/14/CE, con possibile avvio di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.

L'obbligo della marcatura risulta quindi cogente e deve comunque essere espletato. L'introduzione di una responsabilità nei confronti della persona fisica o giuridica che immette in commercio macchine importate da Paesi extracomunitari, è quindi diretta a evitare sanzioni da parte della Commissione europea.

Infine, sono state previste apposite disposizioni allo scopo di consentire il corretto svolgimento dell'iter amministrativo per l'irrogazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 262/2002, che si è dimostrato non percorribile in alcune situazioni di accertata violazione del decreto medesimo.

Infatti, l'iter amministrativo relativo alla irrogazione di dette sanzioni ha presentato criticità applicative laddove le Prefetture, destinatarie dei resoconti di ispezioni di ISPRA che hanno rilevato comportamenti non conformi alla direttiva da parte di produttori di macchine, non hanno potuto procedere all'irrogazione delle previste sanzioni in mancanza del verbale di accertamento, debitamente notificato al responsabile, come previsto dalla legge n. 689/1981.

Allo stato attuale non sono state avviate procedure di infrazione nei confronti dello Stato italiano da parte della Commissione europea per quanto riguarda la direttiva 2000/14/CE.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo

Il presente intervento regolatorio si pone l'obiettivo non procrastinabile di ricondurre a norma l'insieme delle macchine rumorose operanti all'aperto e regolamentate dal decreto legislativo 2000/14/CE, importate da Paesi extracomunitari (quali ad esempio la Cina) e che sono poste in commercio nella distribuzione di dettaglio (supermercati, ipermercati, ferramenta, ecc.), per le quali non sia stata prodotta la certificazione e la marcatura CE. Allo stato attuale con l'attuale trasposizione della direttiva 2000/14/CE operata mediante il decreto legislativo n. 262 del 2002 non è possibile pervenire ad un responsabile cui riferirsi per richiedere la certificazione e marcatura CE e che sarebbe destinatario delle eventuali sanzioni previste dal citato decreto legislativo. Il testo del provvedimento proposto pone in capo tutte queste incombenze e le responsabilità agli importatori presenti sul territorio comunitario, colmando così un vuoto normativo nella materia.

L'intervento regolatorio, inoltre, mira a raggiungere obiettivi di semplificazione sia nei procedimenti di autorizzazione degli Organismi di certificazione, sia per i rinnovi in concomitanza con gli accreditamenti o il loro rinnovo da parte di ACCREDIA.

Al fine di rafforzare la disciplina sanzionatoria prevista dal medesimo decreto legislativo n. 262 del 2002, è stato conferito all'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione Ambientale) l'incarico di redigere il verbale di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni ai sensi dello stesso decreto legislativo n. 262/2002, oltre che di effettuare ispezioni al fine di verificarne l'attuazione presso i produttori e venditori di macchine soggetti alla direttiva 2000/14/CE.

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

Posto che l'intervento regolatorio in oggetto si propone plurimi obiettivi, il grado di raggiungimento degli stessi sarà verificato dalle competenti direzioni generali del Ministero dell'ambiente attraverso la sorveglianza di mercato svolta per suo conto dall'ISPRA, che consentirà di verificare se gli importatori di macchine da paesi extraeuropei adempiranno alla normativa comunitaria.

Un indicatore utile potrà essere il numero di dichiarazioni di conformità che perverranno da parte degli importatori da paesi non comunitari.

Ulteriore indicatore potrà derivare dalla relazione annuale che, ai sensi del decreto legislativo n. 262/2002, ISPRA sottopone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare contenente i risultati ottenuti dalle azioni di sorveglianza del mercato. Da tale azione potrà essere valutato lo stato di attuazione delle disposizioni proposte e della stessa direttiva 2000/14/CE.

D) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

I destinatari dell'intervento regolatorio in esame sono:

- ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione Ambientale) per quanto riguarda la sorveglianza di mercato, le visite ispettive e l'irrogazione delle sanzioni, anche quale destinatario finale dei proventi delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 262/2002.
- i produttori e gli importatori da Paesi extracomunitari di macchine rumorose destinate a funzionare all'aperto e regolamentate alla direttiva 2000/14/CE.
- gli Organismi di certificazione che devono adeguarsi al nuovo regime di accreditamento ed autorizzazione.
- lo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito dello svolgimento dell'iter approvativo degli Organismi di certificazione e del trasferimento dei proventi delle sanzioni ai sensi del decreto legislativo n. 262/2002 all'ISPRA.
- il Ministero dello sviluppo economico per la notifica alla Commissione europea, attraverso la banca dati NANDO, dell'avvenuta autorizzazione degli Organismi di certificazione o rinnovo di essa ai fini della direttiva 2000/14/CE, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Con l'emanazione della legge 161/2014 si è proceduto alle attività di elaborazione e condivisione dei testi in collaborazione con gli stakeholder ed i rappresentanti di regioni ed ARPA.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha chiesto all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) di fornire il proprio supporto tecnico.

Il giorno 21 maggio 2015 si è svolta, presso la sede dell'ISPRA, la riunione del Tavolo Tecnico

dedicato alla discussione dei temi presenti nella legge di delegazione.

In particolare per le questioni relative alla direttiva 2000/14/CE erano presenti:

- MATTM
- ISPRA
- ACCREDIA - Ente Italiano di Accreditamento
- IMAMOTER - Istituto per le macchine agricole e movimento terra
- ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA:
 - ALPI – Associazione Laboratori di Prova e Organismi di Certificazione Indipendenti
 - ANFIA - Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica
 - ANIMA - Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica varia e affine
 - FEDERUNACOMA - Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura
 - UNACEA - Unione nazionale aziende Construction Equipment & Attachments

Inoltre è stata svolta una riunione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con i rappresentanti dei Ministeri concertanti.

Pertanto, sono state svolte anche consultazioni con soggetti non appartenenti alla Pubblica Amministrazione. Nello specifico, i produttori di macchine hanno palesato la necessità di dettare una specifica disciplina per le macchine importate da Paesi non comunitari, con l'individuazione dei responsabili al fine di garantire la piena applicazione della direttiva e evitare le distorsioni del mercato che attualmente derivano dall'importazione di macchine di minor qualità, specialmente dalla Cina, che presentano caratteristiche acustiche meno rigorose e comportano quindi costi più competitivi rispetto ai prodotti nazionali o comunitari.

ACCREDIA ha invece rappresentato le difficoltà incontrate in fase di accreditamento nell'individuazione dei requisiti minimi per il riconoscimento dell'esperienza dei tecnici ispettori degli organismi di certificazione alle quali è stato dato riscontro nel testo proposto.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

Le specifiche opzioni di non intervento non risultano percorribili in quanto esse non consentirebbero di colmare le lacune normative attualmente contenute nel decreto legislativo n. 262/2002.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Non sono individuabili interventi alternativi alla regolamentazione proposta in grado di dare risultati equiparabili e garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161 di delega.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

- A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche**

amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione

Va premesso, in generale, che gli interventi promossi hanno la finalità di fornire strumenti efficaci in materia di *governance* ambientale, a vantaggio della tutela dell'ambiente e, soprattutto, dell'efficientamento delle macchine rumorose destinate a funzionare all'aperto.

I vantaggi attesi riguardano in particolare:

- la diffusione di macchine rumorose dotate di certificazione, ai sensi della direttiva 2000/14/CE, anche se provenienti da Paesi extraeuropei,
- una maggiore competenza e qualità delle prestazioni degli Organismi di certificazione attraverso il nuovo iter autorizzativo e la verifica del possesso, da parte del personale di detti Organismi, dei requisiti tecnici e delle competenze richiesti dal decreto proposto,
- la possibilità, attraverso lo strumento della sorveglianza di mercato, di ricondurre produttori ed importatori al rispetto della direttiva 2000/14/CE.

Per quanto concerne i costi a carico degli organismi di certificazione per l'adeguamento della formazione degli ispettori, gli organismi di certificazione già in possesso di accreditamento e autorizzazione, sono già dotati di idoneo personale ispettivo, in mancanza del quale non avrebbe potuto essere rilasciato l'accREDITAMENTO. Per i nuovi organismi di certificazione sarà necessario reperire personale in possesso dei requisiti previsti dallo schema in oggetto oppure prevedere per gli ispettori un idoneo corso di formazione del costo orientativo di 1000 euro o un corso per tecnico competente in acustica del costo di circa 2000 euro.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

Quanto agli oneri amministrativi ed all'impatto sugli Organismi di certificazione e dai produttori di macchine rumorose, la proposta normativa non introduce ulteriori oneri, anzi prevede semplificazioni e risparmio per gli Organismi di certificazione stessi a causa della riduzione dei massimali assicurativi che sono stati equiparati agli analoghi massimali previsti per altre direttive, permettendo così premi assicurativi più contenuti.

Pertanto le PMI che importano macchinari potrebbero ricorrere all'autocertificazione, priva di oneri, ai fini della marcatura CE; la rispondenza di tali prodotti rispetto alla normativa europea sarà comunque assicurata dall'attività di monitoraggio dell'ISPRA.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese

Per quanto concerne gli obblighi informativi e al loro impatto sulle PMI la proposta normativa non introduce ulteriori oneri oltre quelli già previsti dal decreto legislativo n. 262/2002.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)

Non esistono condizioni o fattori che possano incidere sull'attuazione del nuovo intervento regolatorio per quanto attiene alle strutture organizzative delle pubbliche amministrazioni, che sono già in grado di applicare le nuove disposizioni senza aggravio per la finanza pubblica e ai soggetti privati coinvolti.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'intervento regolatorio incide positivamente sul funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività in materia di macchine rumorose destinate a funzionare all'aperto. Infatti, la corretta applicazione della direttiva 2000/14/CE consente di vendere nel mercato interno e, in particolare, di esportare all'estero macchine non solo più performanti dal punto di vista del rumore prodotto, ma soprattutto competitive per quanto riguarda l'impatto ambientale rispetto a quelle prodotte da altri Paesi comunitari e non, tenuto conto che queste ultime potrebbero non garantire la qualità dei prodotti imposta dalla direttiva stessa.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

All'attuazione delle disposizioni proposte sono chiamati a provvedervi il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministero dello Sviluppo Economico nelle materie di rispettiva competenza di autorizzazione e notifica alla Commissione europea degli Organismi di certificazione a livello nazionale.

Inoltre, ai sensi del decreto legislativo n. 262/2002, come modificato dal presente decreto, viene coinvolta l'ISPRA nelle sue funzioni in materia di sorveglianza di mercato, per mezzo delle visite ispettive e l'erogazione di sanzioni.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento)

Il presente intervento regolatorio sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e non si prevedono altre forme di pubblicità.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il controllo dell'applicazione del provvedimento proposto sarà eseguito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nell'ambito delle sue attività istituzionali, dall'ISPRA, nello svolgimento della sorveglianza di mercato, e da ACCREDIA, per quanto riguarda le azioni di accreditamento e suo rinnovo e visite periodiche di verifica presso gli Organismi di certificazione ai sensi del decreto legislativo n. 262/2002.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

Non sono previsti meccanismi di revisione dell'intervento proposto.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare elaborerà, nelle cadenze previste dalla legge, la prescritta VIR nella quale sarà preso in esame la verifica del raggiungimento degli obiettivi dell'intervento regolatorio.

Sezione aggiuntiva per iniziative normative di recepimento di direttive europee

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento regolatorio, nei rispettivi ambiti, introduce di fatto modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 262 del 2002 di recepimento della direttiva 2000/14/CE. Tali azioni non introducono comunque livelli di regolazione in materia superiori a quelli minimi imposti a livello comunitario dai pertinenti strumenti giuridici citati.